 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CRE-FIRMA_C	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	CREDITI DI FIRMA Clienti Consumatori	Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
 Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
 Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
 Sito internet: www.bancafucino.it
 E-mail: info@bancafucino.it
 Codice ABI: **03124**
 Iscritta all'albo delle Banche e dei Gruppi Bancari
 Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **5640**

CHE COSA SONO I CREDITI DI FIRMA

Il credito di firma è la garanzia prestata dalla Banca, su richiesta del Cliente, in forza della quale, la Banca si espone al rischio di dovere adempiere, per conto del Cliente, l'obbligazione assunta o garantita dal Cliente medesimo, nei confronti di terzi, nell'ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza.

Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fidejussioni passive, cioè quelle prestate dalla Banca a favore di un terzo nell'interesse di un proprio Cliente.

Il credito di firma può essere espresso come garanzia a prima richiesta o come garanzia ad adempiere per obblighi accertati in modo irrevocabile.

Tra le più comuni tipologie di crediti di firma ricordiamo: fidejussioni, garanzia affitto, deposito cauzionale, garanzie per mancato pagamento, Bid Bond, Performance Bond, Advance Payment Bond.

Principali rischi:

- pagamento della garanzia rilasciata dalla Banca e di conseguenza impegno di restituzione alla Banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione.


PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte

VOCI	COSTI
Commissioni su Crediti di Firma	
<u>Criteria di calcolo delle commissioni</u>	In <u>via anticipata</u> con riferimento all'anno civile, in base alla durata dell'operazione e sull'importo della garanzia rilasciata, <u>fermo il minimo stabilito.</u>
Commissione annua	
Durata inferiore 12 mesi	3,50%*
Durata superiore a 12 mesi	4,00%*
Commissione minima annua	€ 100,00*
Spese di Apertura Pratica - fisse anticipate	€ 50,00

*Fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o frazioni superiori l'anno, il conteggio della commissione sarà effettuato in base all'effettiva durata dell'impegno.

La riduzione dell'importo garantito in corso di durata o la restituzione anticipata dell'impegno di firma non comporta la restituzione o la riduzione delle commissioni già percepite.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CRE-FIRMA_C	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	CREDITI DI FIRMA Clienti Consumatori	Fine esercizio:	

Commissioni su Garanzia Affitto (locazione solo scopo abitativo)	
<u>Criteria di calcolo delle commissioni</u>	In <u>via anticipata</u> con riferimento all'anno civile, in base alla durata dell'operazione e sull'importo della garanzia rilasciata, <u>fermo il minimo stabilito</u> .
Commissione annua	
Durata inferiore 12 mesi	3,00%*
Durata superiore a 12 mesi	3,50%*
Commissione minima annua	€ 50,00*
Spese di Apertura Pratica - fisse anticipate	€ 25,00

*Fermo restando il minimo, per impegni di durata inferiore o frazioni superiori l'anno, il conteggio della commissione sarà effettuato in base all'effettiva durata dell'impegno.

La riduzione dell'importo garantito in corso di durata o la restituzione anticipata dell'impegno di firma non comporta la restituzione o la riduzione delle commissioni già percepite.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Spese relative alla specifica linea di credito	Sono a carico del Cliente le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al contratto di emissione del Credito di Firma, all'affidamento e all'impegno di firma.
Altre Spese	In caso di escussione dell'impegno di firma, alle operazioni di pagamento si applicano le condizioni previste nel contratto di conto corrente su cui le stesse sono regolate.
Spese copia documentazione	In caso di richiesta duplicati e copie documenti si applicano le condizioni previste nel Foglio Informativo specifico del conto corrente di regolamento, nella sezione Altro - Ricerche e Documentazione - disponibile nelle Agenzie e sul sito internet della Banca www.bancafucino.it
Spese invio comunicazione periodiche	Non previste
Spese invio comunicazioni ai sensi del D. Lgs. 385/1993	Non previste


INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CRE-FIRMA_C	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	CREDITI DI FIRMA Clienti Consumatori	Fine esercizio:	

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.

RECESSO E RECLAMI

Tempi di chiusura del Rapporto

In caso di recesso, e comunque a richiesta della Banca, fermo che non possono aver luogo nuovi utilizzi dell’Affidamento, il Cliente è tenuto a liberare la Banca stessa dalle obbligazioni nascenti dalle garanzie prestate oppure, ove ciò non sia possibile, a costituire presso la Banca un deposito cauzionale in titoli o in denaro di ammontare corrispondente a quello delle citate obbligazioni, in ogni caso idoneo ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito vantate dalla Banca medesima in via di regresso.

Fino a quando non risulti esclusa la possibilità di escussione di una garanzia (ad es. fino a quando non sia restituito il relativo originale o non sia dato formale scarico di una garanzia per cui non siano scaduti i termini di validità ed escussione) l’Affidamento sarà da considerare ancora utilizzato per l’importo corrispondente.

In caso di smarrimento, distruzione della garanzia dovrà essere prodotta alla Banca dichiarazione liberatoria del creditore accompagnata dalla denuncia relativa all’Autorità.

Reclami

Per eventuali contestazioni, il Cliente può rivolgersi all’unità **Internal Audit** della Banca, Via Tomacelli 139, 00186, presentando reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna alla Filiale presso la quale è intrattenuto il rapporto (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti indirizzi:

- Posta elettronica: reclami@bancafucino.it
- PEC: reclami.bancafucino@postacert.cedacri.it

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo, fornendo al Cliente un’accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto i servizi di pagamento i predetti termini massimi di risposta sopra indicati non sono superiori a **15 giorni** lavorativi dal ricevimento del reclamo stesso. Nel caso in cui la Banca, per situazioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invia al cliente una risposta interlocutoria, in cui indica in modo chiaro le ragioni del ritardo e specifica il termine entro il quale il cliente riceverà la risposta definitiva, comunque non superiore a **35 giornate** lavorative.

Ricorsi stragiudiziali

Il Cliente, se non è soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca o in caso di mancato riscontro al reclamo nei termini previsti, potrà rivolgersi all’**Arbitro Bancario Finanziario** (di cui alla Delibera del CICR del 29 luglio 2008 e alle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009, come successivamente aggiornate - da ultimo - nei mesi di luglio e agosto 2020).


Per sapere come rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito internet della stessa (www.bancafucino.it).

Ricorso all’autorità giudiziaria

Resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell’Articolo 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (“Condizione di procedibilità e rapporti con il processo”), chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto.

Per esperire il suddetto procedimento di mediazione, il Cliente può - anche in assenza di preventivo reclamo - ricorrere in alternativa:

- all’**Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- ad **uno degli altri organismi di mediazione**, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

 Banca del Fucino Gruppo Bancario Igea Banca	TRASPARENZA BANCARIA	FI-CRE-FIRMA_C	Rel. 02
	FOGLIO INFORMATIVO	Aggiornato al:	1° agosto 2022
	CREDITI DI FIRMA Clienti Consumatori	Fine esercizio:	

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario..

LEGENDA

Credito di Firma/Fidejussione	Garanzia in forza della quale il fidejussore (Banca), obbligandosi, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui.
Creditore	E' colui che vanta un credito verso il Debitore (Cliente Banca).
Debitore principale	E' il Cliente di cui la Banca garantisce l'adempimento in favore del Creditore.
Escussione del Credito di Firma	Azione del terzo garantito dal Credito di Firma (Creditore), che - a seguito dell'inadempimento dell'obbligazione assunta dal Debitore - invoca dalla Banca il pagamento della somma per la quale la fidejussione è prestata.